Criteri in ordine al riparto, all'accertamento, alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (ex art. 55 L.R. 70/96)

### 1. Soggetti interessati e riparto

- 1. Ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, e dall'attività venatoria, si provvede con il contributo del fondo di cui all'art. 55, comma 1 della l.r. 70/96.
- 2. Il fondo è ripartito come individuato all'art. 58, comma 3, lett. a) e b) della l.r. 70/96.
- 3. Le Province provvedono ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, aree protette regionali (Art. 10 c.10 L.R. 36/89).
- 4. Nel caso in cui gli istituti di cui sopra vengano dati in gestione agli ATC od ai CA o ad altri enti di cui ai commi 3 e 4 dell'art.14 della L.R. 70/96, il soggetto che ha la gestione della zona provvederà direttamente al risarcimento salvo quanto diversamente stabilito dalla convenzione.
- 5. I Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) provvedono per i danni nei terreni destinati a gestione programmata della caccia.
- 6. I danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria nei terreni compresi nelle zone sottoelencate sono risarciti dai soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione:
  - aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
  - centri privati di produzione della fauna selvatica;
  - zone per addestramento a gare cinofile;
  - fondi chiusi di cui all'art. 7, comma 6 della l.r. 70/96, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o di persone.
- 7. Le Province provvedono al risarcimento dei danni nei fondi sottratti all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma 7 della L.R. 70/96 e nei fondi compresi nei territori a gestione privata della caccia, ove la stessa sia preclusa in relazione a contenzioso in corso o per altre cause imputabili alla mancata osservanza degli obblighi inerenti la concessione.

#### 2. Denuncia del danno

- 1. L'allevatore, il proprietario o il conduttore del fondo (di cui all'art. 9 Soggetti beneficiari) e' tenuto a denunciare i danni rispettivamente alla Provincia, al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., al concessionario dell'Azienda Faunistica o ad altro gestore dell'area in cui è avvenuto entro 10 giorni dall'evento dannoso, o comunque in tempo utile per l'accertamento del danno.
- 2. La denuncia deve essere presentata direttamente ai soggetti preposti, oppure inviata:
  - per posta con avviso di ricevuta A.R.; in questo caso fa fede il timbro postale;
  - per fax;
  - per posta elettronica.
- La denuncia del danno deve essere presentata in forma scritta ed esente da bollo sull'apposita modulistica, predisposta a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica.
- 4. La modulistica è reperibile presso:
  - La Regione Piemonte, Direzione Territorio rurale, Settore caccia e Pesca;
  - Le Province, Settore Caccia e Pesca/Tutela fauna e flora e Settore Agricoltura;

- Gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini;
- I Concessionari delle Aziende Faunistiche, i concessionari dei centri privati per la produzione della fauna, i gestori delle zone per l'addestramento e le gare per cani da caccia;
- Gli enti gestori delle Aree Protette Regionali
- Le Organizzazioni Professionali Agricole.
- 5. Alla denuncia del danno deve essere allegata una planimetria catastale delle particelle danneggiate o, in assenza di queste, idonea cartografia.
- 6. Alla denuncia del danno possono essere allegate una documentazione fotografica o altre indicazioni utili all'accertamento del danno, la qual cosa non esclude l'accertamento mediante sopralluogo.
- 7. Non sono accoglibili richieste di liquidazione di danno prodotte oltre il decimo giorno dalla data dell'avvenuto danno, ovvero non prodotte in tempo utile per consentire l'accertamento del danno stesso, o in forma diversa dalla modulistica prevista.
- 8. Non sono accoglibili domande presentate in maniera incompleta.
- 9. La denuncia, qualora il danno si manifesti in tempo compatibile per un'eventuale risemina o in prossimità della raccolta della produzione agricola o in altri casi particolari in cui si rendono necessarie operazioni non differibili nel tempo, dovrà evidenziare espressamente il carattere d'urgenza della perizia; in tal caso, al fine di consentire agli accertatori un puntuale rilievo dei danni denunciati, l'interessato dovrà differire la risemina o la raccolta del prodotto danneggiato di almeno sette giorni dalla data di presentazione della denuncia presso il soggetto deputato al risarcimento.
- 10. Non possono essere prese in considerazione denunce presentate dopo l'avvenuta risemina o raccolta del prodotto come pure la coltivazione danneggiata non può essere modificata senza il consenso scritto del perito accertatore che deve essere espresso sul bollettino di campagna.
- 11. Alla domanda di denuncia del danno deve essere allegato, a pena d'invalidità della domanda, la ricevuta del versamento della somma di Euro 50,00 a favore del soggetto destinatario dell'istanza a titolo di parziale copertura delle spese di perizia; tale disposizione non si applica per domande ai soggetti previsti al comma 6 dell'art.1.
- 12. Nel caso di reiterati danni sulla stessa coltura e sugli stessi appezzamenti o appezzamenti limitrofi, le richieste di risarcimento dei danni successivi al primo devono essere considerate come integrazioni alla prima domanda e pertanto non deve essere più versata la somma relativa alle spese di perizia.
- 13. E' vietata ogni altra imposizione finanziaria a carico del richiedente.

# 3. Accoglimento della domanda

- 1. Sono competenti all'accoglimento della domanda i seguenti soggetti o enti:
  - La Provincia, per gli istituti faunistici di competenza, comprese le aree protette regionali;
  - I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., per il territorio di competenza;
  - I concessionari di Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, relativamente ai terreni in concessione o compresi nel perimetro dell'azienda;
  - I concessionari dei centri privati per la produzione della fauna, relativamente ai terreni in concessione o compresi nel perimetro della concessione;
  - I gestori delle zone per l'addestramento e le gare per cani da caccia, ove diversi dai soggetti precedenti;
- 2. Il soggetto o l'ente preposto all'accoglimento della domanda è tenuto, ove richiesto, a dare ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda; sono esentate le domande pervenute per posta.

#### 4. Accertamento del danno

- 1. L'ente o il soggetto preposto all'accoglimento della domanda è tenuto ad avviare le procedure per l'accertamento del danno stesso nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30° giorno dalla segnalazione dello stesso.
- 2. L'accertamento del danno deve essere effettuato tramite perizia redatta da un professionista qualificato.
- 3. Sono abilitati alla perizia del danno anche i dipendenti della Provincia incaricati e i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.).
- 4. Sono abilitati alla perizia del danno le persone all'uopo nominate dal Comitato di gestione, purché in possesso degli idonei requisiti di legge.
- 5. E' facoltà degli altri soggetti di cui all'articolo 3 stipulare apposite convenzioni con la Provincia o il C.A.A. territoriale di riferimento per l'accertamento dei danni di propria competenza.
- 6. L'accertamento del danno deve essere effettuato entro e non oltre al 30 giorno dalla segnalazione dello stesso.
- 7. Nei casi in cui nella domanda sia evidenziato espressamente il carattere d'urgenza della perizia (come previsto al comma 9 dell'art.3), la perizia dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dall'avvenuta denuncia del danno.
- 8. Nei casi in cui i danni siano reiterati nel tempo sullo stesso appezzamento o struttura, e quindi periziabili in un'unica perizia a conclusione degli eventi dannosi, la perizia può essere effettuata anche oltre il 30° giorno dalla denuncia.
- 9. Per le rilevazioni di campagna, il denunciante o il suo rappresentante, salvo diverso accordo, deve essere invitato ad assistere alla perizia e, al termine di ogni sopralluogo, ad esso deve essere rilasciata copia del bollettino di campagna.
- La perizia deve essere redatta sull'apposita modulistica, predisposta a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica.
- 11. Della perizia deve essere rilasciata copia all'interessato, qualora richiesta.
- 12. L'ente o il soggetto preposto all'accoglimento della domanda possono stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'effettuazione delle perizie.
- 13. Nel caso di danni avvenuti entro i confini di una Area Protetta nazionale o regionale il soggetto che effettua l'accertamento del danno deve darne comunicazione all'Ente gestore e concordare, ove possibile, un sopralluogo congiunto con l'Ente Gestore dell'Area.
- 14. Le province possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree protette regionali affinché questi ultimi procedano direttamente all'accertamento del danno che si verifica sul territorio di loro competenza.

# 5, Tipologia di danno risarcibile

1. Sono risarcibili i danni relativi a:

### a) Coltivazioni

- Colture annuali
- Colture poliennali
- Colture protette
- Prati e pascoli
- Colture arboree da legno in terreni agricoli

# b) Opere e manufatti al servizio delle coltivazioni in atto

- Opere e impianti d'irrigazione aziendali
- Serre
- Sostegni di impianti frutticoli e viticoli

- Sili e coperture di trincee per silomais
- 2. Sono risarcibili esclusivamente i danni causati dai seguenti gruppi di fauna selvatica:
  - Ungulati
  - Sciuridi
  - Lagomorfi
  - Avifauna
  - Nutria

### 6. Quantificazione del danno

1. Per la quantificazione del danno devono essere considerati i seguenti parametri:

# a) Colture annuali:

- Per le produzioni vegetali devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle "rese medie per danni da mancato raccolto" stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento della liquidazione; qualora i valori quantitativi suddetti non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali riportante i valori unitari massimi entro cui contenere i prezzi per la determinazione dei valori assicurabili per l'anno in corso.
- Nel caso il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi per la risemina:

## b) Colture poliennali:

- Per le produzioni vegetali poliennali devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle "rese medie per danni da mancato raccolto" stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento dell'accertamento; qualora i valori quantitativi suddetti non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali citato al punto a.
- Per le produzioni frutticole e viticole devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle "rese medie per danni da mancato raccolto" stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento dell'accertamento; qualora i valori quantitativi suddetti non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali citato al punto a.
- Le colture da legno impiantate in terreni agricoli sono risarcibili purché siano stati presi dal richiedente gli opportuni accorgimenti per la prevenzione del danno (shelter, recinzioni meccaniche o elettrificate, repellenti) e sono computate utilizzando il prezziario regionale dell'agricoltura,

## c) Opere e manufatti:

 La quantificazione del danno è fatta utilizzando il prezziario regionale dell'agricoltura;

### d) Mancato reddito

- Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l'influenza del danno sui mancati redditi futuri.
- 2. Non sono risarcibili i danni che non sono stati causati dalla fauna selvatica o per i quali non sia possibile risalire alle cause per sopravvenute modificazioni apportate alla superficie danneggiata.

#### 7. Inammissibilità delle richieste

- 1. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a set-aside obbligatorio ai sensi del Reg. 1782/03 e s.m.i..
- 2. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere finanziate ai sensi di Regolamenti Comunitari.
- 3. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere con deliberazione dell'ente gestore.
- 4. In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell'ente o del soggetto risarcitore prevedere specifiche misure di prevenzione da mettere in atto a spese dello stesso. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull'appezzamento.

## 8. Soggetti beneficiari

1. I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono o i proprietari o i conduttori di fondi agricoli.

# 9. Liquidazione del danno

- 1. La liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il 180 giorno dalla data di accertamento finale del danno, fatta salva la disponibilità dei fondi.
- 2. Per i soggetti concessionari privati, la liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il 90° giorno dalla data di presentazione della richiesta, fatta salva la disponibilità dei fondi.

## 10. Obblighi di ripristino

- 1. Nel caso di liquidazione del danno avvenuto su prati-pascoli o su opere e manufatti è fatto obbligo al beneficiario del ripristino della situazione preesistente;
- 2. In caso di mancato o parziale ripristino entro 6 mesi dalla data della liquidazione, il beneficiario è tenuto al rimborso della somma liquidata e non utilizzata, maggiorata degli interessi legali.
- 3. Il conduttore ha diritto a percepire le spese finalizzate al ripristino solo qualora se ne occupi entro la scadenza del contratto di locazione/usufrutto.
- 4. Il soggetto o l'ente che ha effettuato la perizia è tenuto a verificare gli avvenuti ripristini su un campione annuo estratto a sorte non inferiore al 5%.

## 11. Registrazione del danno

- E' prevista una procedura informatizzata di registrazione del danno, collegata alla banca dati faunistica, predisposta a cura dell'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica.
- 2. Ciascun evento deve essere inserito nel database predisposto, secondo le modalità e i tempi concordati, a cura dell'ente o del soggetto preposto alla liquidazione del danno.